

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Policy e Procedura

INDICE	I – POLICY
	1. Scopo
	2. Quadro Giuridico
	3. Definizioni
	4. Principi
	5. Categorie di conflitti di interesse
	II – PROCEDURA
	6. Obiettivi
	7. Misure organizzative
	8. Identificazione dei casi di conflitto di interesse
	9. Comunicazioni a Clienti e Investitori
	10. Segnalazione e Monitoraggio dei conflitti di interesse
	11. Registro dei Conflitti di Interesse
12. Doveri e Responsabilità	
13. Rischi chiave	

I – POLICY

<p>1. Scopo</p>	<p>Nel rispetto della Normativa di Riferimento, BAC Investments SG S.p.A. (di seguito anche: “BAC SG” o “SG”) ha predisposto la seguente politica di gestione dei conflitti di interesse con annessa procedura (di seguito, la “Policy”), con riguardo ai servizi svolti a favore di clienti ed investitori: gestione collettiva del risparmio, gestione individuale di portafogli, consulenza in materia di investimenti, altri servizi. In relazione alla presente Policy è fornita apposita informativa alla clientela ai sensi della Normativa di Riferimento.</p> <p>La presente Policy illustra i principi e le misure adottate dalla SG al fine di individuare, prevenire, gestire e monitorare le situazioni di potenziale conflitto di interesse coerentemente con il quadro normativo vigente. In particolare, il presente documento:</p> <ul style="list-style-type: none">• individua i soggetti rilevanti tra cui possono sorgere conflitti di interesse e le tipologie di conflitto che possono manifestarsi fra gli stessi;• esplicita i criteri per l'individuazione delle concrete situazioni che generano, o potrebbero generare, un conflitto di interesse;• definisce i presidi e le misure organizzative e di controllo, finalizzate a prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse;• determina le attività da svolgere nel caso in cui i presidi e le misure adottate non siano sufficienti a garantire gli interessi dei propri clienti. <p>Il contenuto della presente Policy è reso disponibile in forma sintetica ai clienti al dettaglio o ai potenziali clienti al dettaglio, al fine di consentire agli investitori di essere informati circa l'approccio e le misure adottate dalla SG con riguardo ai conflitti di interesse. Altresì la <i>Policy</i> deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• consentire di individuare, con riferimento ai servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti, nonché, con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OIC;• definire, per tutti i servizi prestati, le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
------------------------	--

<p>2. Quadro giuridico</p>	<p>La presente Policy è redatta ai sensi delle norme europee e nazionali in materia di conflitti di interesse, e relativi regolamenti attuativi. Di seguito riportiamo i principali riferimenti (“Normativa di Riferimento”):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento n.2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo • Regolamento n.2024-05 in materia di servizi e attività di investimento <p>La Policy, ai sensi della Normativa di Riferimento, è redatta in linea con il principio di proporzionalità, che impone di applicare le disposizioni normative in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta nonché alla tipologia ed alla gamma dei servizi prestati.</p>
-----------------------------------	---

<p>3. Definizioni</p>	<p>Di seguito alcune fondamentali definizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) “Cliente”: il soggetto cui la SG presta i servizi; b) “Consiglieri Indipendenti” i consiglieri riconosciuti come indipendenti dalla SG in applicazione della presente Policy; c) “Deleghe Operative”: funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull’operatività ordinaria della SG, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla SG; d) “Disclosure”: informativa al Cliente che informa circa la natura e/o le fonti di un conflitto, al fine di consentire al Cliente di assumere una decisione informata su dati servizi o su date operazioni; e) “Funzione di controllo di conformità”: Compliance Officer (ex art. 49 Reg.2006-03); f) “Gestione collettiva”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di OIC e dei relativi rischi; g) “Gestore”: il soggetto che, nell’ambito di un processo d’investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti; h) “OIC”: fondi comuni di investimento disciplinati dal Regolamento BCSM n. 2006-03; i) “Partecipante” o “Investitore”: il soggetto cui la Società presta il servizio di gestione collettiva; j) “Servizi”: la prestazione professionale dei servizi di investimento collettivo di cui alla lettera E dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dei servizi di investimento collettivo non tradizionali di cui alla lettera F
------------------------------	---

	<p>dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e quali attività accessorie il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre n.165, limitatamente alle quote di Fondi Comuni di Investimento di propria istituzione, il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari di cui alla lettera D6 dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui alla lettera D7 dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165.</p> <p>k) "Soggetti Rilevanti": soggetti che, in ragione del ruolo, delle attività svolte e del livello gerarchico ricoperto, sono più esposti ai rischi di conflitti di interesse. Sono soggetti rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministratore, sindaco, socio o equivalente o dirigente della Società; - dipendenti della SG; - persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla SG sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi (es. delegati alla gestione, collocatori, soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote).
--	--

<p>4. Principi</p>	<p>Nella prestazione dei Servizi della SG, può definirsi "Conflitto di Interessi" qualunque situazione venutasi a creare in qualsiasi ambito o area organizzativa o operativa della SG a seguito della quale la SG e/o soggetti ad essa collegati potrebbero essere indotti a svolgere la propria attività antepoendo l'interesse proprio all'interesse di un Cliente o di un OIC gestito. Similmente, ricadono nella medesima definizione qualunque situazione in cui l'interesse di uno o più Clienti o OIC gestiti sia anteposto a quello di altri Clienti o OIC gestiti, oppure nei casi in cui sia anteposto all'interesse degli Investitori l'interesse di un OIC gestito. Tutte queste situazioni configurano un danno potenziale o materiale verso gli interessi dei Clienti, degli OIC gestiti o degli Investitori.</p> <p>Possono insorgere conflitti di interesse, che la SG è tenuta a identificare, nella prestazione di questi servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti: <ul style="list-style-type: none"> (i) tra la SG e/o singoli Soggetti Rilevanti, da una parte, e i Clienti, dall'altra parte; nonché (ii) tra diversi Clienti; - gestione collettiva del risparmio: <ul style="list-style-type: none"> (i) tra la SG e/o singoli Soggetti Rilevanti, da una parte, e gli OIC gestiti e gli Investitori, dall'altra parte; (ii) tra Investitori e/o altri soggetti con cui la SG intrattiene rapporti d'affari, da una parte, e gli OIC gestiti, dall'altra; nonché (iii) tra diversi OIC gestiti.
---------------------------	--

	<p>Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi del Cliente, la SG considera se la stessa, un Soggetto Rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è probabile che la SG, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del Cliente; • la SG, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del Cliente; • la SG, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; • la SG, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del Cliente; • la SG, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi. <p>La SG valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la presente Policy e adotta misure adeguate a rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse della SG.</p>
<p>5. Categorie di conflitti di interesse</p>	<p>I conflitti di interesse considerati rilevanti per la SG, intendendosi per "rilevanti" i conflitti di interesse idonei ad incidere negativamente sugli interessi dei Clienti e/o degli OIC gestiti, identificati in base all'assetto organizzativo, operativo e societario della SG di volta in volta esistente, sono annotati a cura della Funzione Compliance in apposito registro ("Registro dei Conflitti di Interesse").</p> <p>A tal fine, la Funzione Compliance considera le situazioni ove sorga un conflitto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interessi della SG, anche derivanti dalla prestazione congiunta di più Servizi, o di uno o più Investitori o altri soggetti con i quali la SG intrattiene rapporti d'affari, da una parte, e i doveri che la SG ha nei confronti dei Clienti o degli OIC gestiti, dall'altra parte; - gli interessi di due o più Clienti o OIC gestiti. <p>Di seguito, categorie di conflitti rilevanti per la SG:</p>

	<p>a) Conflitti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altre utilità da parte degli OIC oggetto di investimenti</p> <p>Nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli o gestione collettiva del risparmio la SG, e per essa alcuni Soggetti Rilevanti, potrebbero valutare di investire risorse inerenti i portafogli gestiti e/o gli OIC gestiti in OIC di terzi che garantiscano retrocessioni commissionali alla SG, privilegiandoli rispetto ad altri OIC di terzi che non garantiscano alcun tipo di remunerazione oppure garantiscano retrocessioni inferiori.</p> <p>b) Conflitti derivanti dall'investimento delle risorse dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti in ulteriori OIC gestiti dalla SG o in OIC collegati</p> <p>Nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli o gestione collettiva del risparmio la SG, e per essa alcuni Soggetti Rilevanti, potrebbero valutare di investire risorse inerenti i portafogli gestiti e/o uno o più OIC gestiti in ulteriori OIC gestiti dalla SG o in OIC di società appartenenti allo stesso gruppo della SG, al fine di incrementare le masse raccolte dagli OIC target.</p> <p>c) Conflitti derivanti dall'investimento delle risorse dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti in OIC di terzi commercializzati dalla SG o riferibili a soggetti con i quali la SG ha in essere altri rapporti d'affari, o a soggetti controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo rispetto a controparti di rapporti d'affari</p> <p>Nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli o gestione collettiva del risparmio la SG, e per essa alcuni Soggetti Rilevanti, potrebbero valutare di investire risorse inerenti i portafogli gestiti e/o uno o più OIC gestiti in OIC di terzi commercializzati dalla SG o riferibili a soggetti con i quali la SG ha in essere altri rapporti d'affari, o a soggetti controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo rispetto a controparti di rapporti d'affari, al fine di incrementare le masse raccolte dagli OIC target.</p> <p>d) Conflitti derivanti dalla fornitura di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari di emittenti con i quali la SG ha in essere rapporti d'affari, o di emittenti controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo rispetto a controparti di rapporti d'affari</p> <p>Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti la SG, e per essa alcuni Soggetti Rilevanti, potrebbero valutare di fornire raccomandazioni personalizzate ai Clienti su strumenti finanziari di emittenti con i quali la SG ha in essere rapporti d'affari, o di emittenti controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo rispetto a controparti di rapporti d'affari, al fine di incrementare il volume degli scambi e per ciò stesso il valore di tali strumenti finanziari.</p> <p>e) Conflitti derivanti dal compimento di operazioni con controparti di rapporti d'affari</p> <p>Nella prestazione dei propri Servizi, la SG e per essa alcuni Soggetti Rilevanti, potrebbero compiere operazioni con controparti terze, il cui costo è a carico dei Clienti, dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti,</p>
--	--

	<p>ottenendone vantaggi o benefici per la SG stessa o per i Soggetti Rilevanti. Rientrano tra queste controparti terze: collocatori degli OIC gestiti, intermediari selezionati per l'esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OIC gestiti, intermediari selezionati per l'esecuzione degli ordini trasmessi da Clienti, banche depositarie delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari dei clienti e/o degli OIC gestiti, fornitori di servizi in outsourcing, altre controparti di rapporti d'affari.</p> <p>f) Conflitti derivanti dalle relazioni intrattenute dai Soggetti Rilevanti con OIC oggetto di investimenti, con emittenti di altri strumenti finanziari investibili, con emittenti di strumenti finanziari raccomandabili, con soggetti con i quali la SG ha in essere rapporti d'affari o con soggetti controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo rispetto a controparti di rapporti d'affari</p> <p>Nella prestazione dei servizi o nello svolgimento di attività a questi connesse o funzionali, i Soggetti Rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione o consulenza o sono componenti del Consiglio di Amministrazione della SG – nei casi in cui ricoprono cariche sociali o incarichi direttivi e/o detengano partecipazioni nel capitale di emittenti di OIC o altri strumenti finanziari investibili o raccomandabili, di soggetti con i quali la SG potrebbe avere rapporti d'affari (es: potenziali collocatori degli OIC gestiti, intermediari selezionabili per l'esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OIC gestiti, potenziali banche depositarie delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari dei Clienti e/o degli OIC gestiti, fornitori di servizi in outsourcing), o di soggetti controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo rispetto a potenziali controparti di rapporti d'affari – potrebbero essere indotti ad effettuare e/o proporre per conto dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti e/o a raccomandare ai Clienti operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari verso i quali abbiano interessi, oppure ad attivarsi affinché la SG instauri rapporti d'affari con i soggetti verso i quali abbiano interessi, in assenza di convenienza economica per i portafogli gestiti, gli OIC gestiti o i Clienti o a condizioni non di mercato.</p> <p>g) Conflitti derivanti dalla partecipazione simultanea di un Soggetto Rilevante a più servizi o a più fasi di un medesimo servizio</p> <p>I Soggetti Rilevanti che svolgono, ad esempio, attività sia in relazione al servizio di gestione collettiva del risparmio o gestione di portafogli che in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti potrebbero essere indotti a prestare raccomandazioni personalizzate ai Clienti su strumenti finanziari oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti, al fine di favorire a seconda dei casi la SG, i Clienti o gli Investitori.</p> <p>h) Conflitti derivanti dall'inversione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o OIC gestiti</p> <p>Nella trasmissione agli intermediari negozianti degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OIC gestiti, e con riferimento, in particolare,</p>
--	--

	<p>all'aggregazione degli ordini e ai casi di eseguiti parziali, la SG, e per essa alcuni Soggetti Rilevanti, potrebbero privilegiare l'interesse di un portafoglio gestito e/o di un OIC gestito e dei relativi Investitori a discapito dell'interesse di altro portafoglio gestito e/o OIC gestito e dei relativi Investitori invertendo la priorità di esecuzione o trasmissione degli ordini riferibili ai diversi portafogli gestiti e/o OIC gestiti. Il conflitto potrebbe sussistere anche nel caso in cui l'inversione della priorità di esecuzione o trasmissione degli ordini sia realizzata al fine di privilegiare gli ordini impartiti dalla SG per investimenti della proprietà, o ordini ricevuti da Clienti per operatività in conto proprio.</p>
--	---

II – PROCEDURA

<p>6. Obiettivi</p>	<p>In relazione ai conflitti di interesse identificati la SG è tenuta a adottare idonee misure organizzative di gestione dei conflitti, in modo da evitare che il portafoglio gestito sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio a OIC gestiti, Clienti o Investitori. Tali misure, unitamente alle procedure che la SG è tenuta ad implementare al proprio interno, devono garantire, inoltre, che i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse idoneo a ledere in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti o OIC (come nei casi di affidamento di più funzioni ai medesimi soggetti) siano posti in condizione di agire con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della SG e all'entità del rischio che gli interessi dei Clienti o degli OIC siano danneggiati.</p> <p>Al fine di garantire tale indipendenza la SG è tenuta, in particolare, ad adottare, nel caso in cui lo ritenga appropriato in base al principio di proporzionalità e senza che ciò debba costituire requisito organizzativo imprescindibile, misure e procedure volte a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti o OIC;b) garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli dei Clienti o implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OIC da cui possono derivare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OIC, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la SG, di interessi in conflitto con gli OIC;c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano derivare situazioni di conflitto di interesse;d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge il servizio di gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti o gestione collettiva del risparmio;e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante ai servizi di gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e gestione collettiva del risparmio, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse. <p>Nel caso in cui tali misure e procedure non assicurino l'indipendenza richiesta, la SG è tenuta a adottare misure e procedure alternative o aggiuntive appropriate a tal fine.</p>
----------------------------	---

	<p>Qualora le misure e procedure adottate non risultino sufficienti o, comunque, non risulti possibile gestire i conflitti di interessi identificati in modo da assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti o di recare pregiudizio agli OIC gestiti e agli Investitori sia evitato nello svolgimento dei Servizi, tale circostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve formare oggetto di Disclosure ai Clienti, tenuto conto del contesto in cui il conflitto si è manifestato e prima di agire per loro conto; - con specifico riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio, deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della SG ai fini delle deliberazioni necessarie ad assicurare l'equo trattamento degli OIC gestiti e degli Investitori.
<p>7. Misure Organizzative</p>	<p>Qui di seguito sono illustrate le misure organizzative adottate dalla SG, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di prevenire l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse e gestire i conflitti concretamente identificati.</p> <p>Alcune misure sono state adottate in relazione a conflitti di interesse specifici, altre hanno portata e carattere generali.</p> <p>Qualora, al modificarsi degli interessi della SG o dei Soggetti Rilevanti o al verificarsi di mutamenti nell'assetto organizzativo, operativo o societario vigente, si ritenesse che le misure organizzative e le procedure adottate siano divenute insufficienti ad eliminare il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti e/o degli OIC gestiti e degli Investitori, il Consiglio di Amministrazione della SG ha l'obbligo di assumere ogni decisione e determinazione conseguente.</p> <p>Misure organizzative adottate dalla SG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accredito ai patrimoni dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti delle retrocessioni commissionali percepite da terzi <p>Nei casi in cui le risorse dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti siano investite in OIC di terzi e a fronte di tali investimenti siano garantite retrocessioni commissionali alla SG, tali remunerazioni sono integralmente accreditate ai patrimoni dei portafogli e/o degli OIC acquirenti come indicato nel "Regolamento Unico di Gestione e Prospetto Informativo".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accredito ai patrimoni dei portafogli gestiti delle commissioni fisse di gestione percepite dagli OIC gestiti dalla SG inseriti nei portafogli gestiti <p>Non sono state attivate le gestioni individuali quindi non ci sono portafogli gestiti diversi da OIC.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Disapplicazione delle commissioni di incentivo (o di performance) sui patrimoni dei portafogli gestiti in caso di investimento in OIC gestiti dalla SG <p>Non sono state attivate le gestioni individuali quindi non ci sono portafogli gestiti diversi da OIC.</p> - Accredito ai patrimoni degli OIC gestiti delle commissioni percepite da OIC della SG inseriti in OIC gestiti <p>Operazione non consentita come indicato nel “Regolamento Unico di Gestione e Prospetto Informativo” degli OIC.</p> - Gestione dei portafogli gestiti in consulenza con soggetti collegati (BAC Life Spa) <p>Decisione di non consigliare di investire in OIC gestiti dalla SG.</p> - Verifica e controllo dell’operatività dei gestori <p>Le decisioni di investimento della SG sono adottate nel rispetto di quanto stabilito per le linee di gestione e nel regolamento degli OIC gestiti, avuto riguardo al profilo di rischio dei Clienti e/o degli OIC gestiti e tenuto conto di quanto definito in sede di Consiglio di Amministrazione nonché, ove previsto, sulla base delle disposizioni date dai comitati interni in materia di investimenti, secondo iter formalizzati nelle procedure aziendali. La composizione e la performance dei portafogli gestiti e degli OIC gestiti e la tempistica delle operazioni disposte dai gestori sono costantemente monitorate al fine di verificare il rispetto dei limiti contrattuali e di investimento dettati dal Consiglio di Amministrazione della SG.</p> - Retribuzioni indipendenti <p>Le retribuzioni e i compensi spettanti ai Soggetti Rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti e/o di definizione delle raccomandazioni ai Clienti, anche nel caso in cui rivestano la qualità di consiglieri di amministrazione della SG, non sono determinati in funzione delle operazioni disposte o raccomandate su strumenti finanziari di emittenti con i quali la SG ha in essere rapporti d’affari o del numero degli ordini eseguiti, né secondo modalità idonee ad avvantaggiare singoli portafogli gestiti e/o OIC gestiti.</p> - Selezione delle controparti di rapporti d’affari <p>La selezione di tutte le controparti di rapporti d’affari che prestano servizi alla SG è realizzata secondo criteri di professionalità e qualità dei servizi offerti. Rientrano tra le controparti di rapporti d’affari, tra le altre: banche depositarie delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari dei Clienti</p>
--	--

	<p>e/o degli OIC gestiti, collocatori degli OIC gestiti, fornitori di servizi in outsourcing.</p> <p>La selezione degli intermediari, ai quali trasmettere ordini di investimento per la relativa esecuzione, è realizzata dalla SG nella propria strategia di trasmissione degli ordini osservando le disposizioni in materia di <i>transmission strategy</i> e <i>best execution</i>. Tali ordini sono inerenti ai portafogli gestiti e/o gli OIC gestiti.</p> <p>- Verifica dei costi applicati dalle controparti di rapporti d'affari</p> <p>Le condizioni economiche applicate alla SG da tutte le controparti di rapporti d'affari sono monitorate su base continuativa al fine di verificare che le stesse siano in linea con le condizioni di mercato. La SG si astiene dal concludere accordi che prevedano la retrocessione alla SG di parte dei costi addebitati ai portafogli gestiti e/o agli OIC gestiti o la fornitura di servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato. Non si considerano in conflitto di interessi l'ottenimento di sconti commissionali o "premi di volume" e la ricezione gratuita di ricerche su emittenti quotati.</p> <p>- Monitoraggio delle posizioni di interesse dei Soggetti Rilevanti</p> <p>La SG prevede la possibilità di acquisire da tutti i Soggetti Rilevanti informazioni in merito all'assunzione di cariche sociali o incarichi direttivi e/o alla detenzione di partecipazioni in altre società, al fine di verificare l'eventuale possesso da parte loro di posizioni di interesse relative ad emittenti di strumenti finanziari investibili o raccomandabili o a controparti di rapporti d'affari. Nei casi in cui abbiano interessi in conflitto, gli stessi sono tenuti ad astenersi dal partecipare ai relativi processi decisionali e dallo svolgere qualunque attività operativa inerente la prestazione dei servizi.</p> <p>- Modalità di gestione, trattazione e trasmissione degli ordini</p> <p>I Soggetti Rilevanti che svolgono attività relative ai processi di gestione dei portafogli gestiti e/o degli OIC gestiti e all'effettuazione degli investimenti della proprietà sono tenuti ad operare nel rispetto di quanto previsto nella regolamentazione interna della SG in materia di trattazione e aggregazione di ordini ed eseguiti parziali.</p> <p>- Procedura per la gestione delle risorse liquide di proprietà e relativi controlli</p> <p>La SG ha in essere nell'ambito delle procedure aziendali una specifica regolamentazione sulla gestione delle risorse liquide della SG ("Regolamento dell'attività di Gestione della Tesoreria"), adottata ad integrazione e completamento di quanto previsto dalle disposizioni normative applicabili. Tale regolamentazione, nell'allegato, prevede espressamente le categorie di strumenti finanziari investibili e stabilisce</p>
--	--

	<p>specifici parametri con indicazione dei limiti quantitativi e qualitativi per gli investimenti delle risorse liquide di proprietà, che riguardano, tra l'altro, la duration media del portafoglio, il rating minimo, l'investimento in titoli di uno stesso emittente, ferme restando, altresì, le esigenze di tesoreria della SG. Alla Funzione di Risk Management della SG è affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione della suddetta procedura. L'osservanza delle disposizioni adottate per la disciplina delle risorse liquide di proprietà costituisce, altresì, oggetto di verifica periodica ad opera della Funzione di Internal Audit.</p> <p>- Definizione di ruoli operativi e relative responsabilità</p> <p>La SG ha in essere procedure aziendali soggette a revisione periodica che individuano in modo specifico i compiti spettanti a ciascun Soggetto Rilevante e le relative responsabilità, che delimitano puntualmente funzioni operative e funzioni di controllo, precludendo la possibilità che Soggetti ai quali sono attribuiti profili di controllo partecipino allo svolgimento di attività che hanno l'obbligo di verificare.</p> <p>- Definizione di principi deontologici e di regole per le operazioni personali</p> <p>La SG ha adottato un codice Etico con il quale ha stabilito regole e criteri di comportamento che i Soggetti Rilevanti devono osservare nello svolgimento delle attività e delle funzioni ad essi attribuite nella SG. Nel codice sono previste, altresì, regole in materia di operazioni personali finalizzate ad evitare il compimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, di operazioni suscettibili di comportare conflitti di interesse in virtù dell'utilizzo di informazioni acquisite nell'operatività aziendale.</p>
<p>8. Identificazione dei casi di conflitto di interesse</p>	<p>La SG, oltre a identificare i conflitti di interesse in essere, è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie ad individuare nuove ipotesi di conflitti suscettibili di manifestarsi nella prestazione dei servizi, ed essere pronta a gestire detti eventuali nuovi conflitti. A tal fine, è necessario che tutti i Soggetti Rilevanti siano coinvolti nella relativa attività di identificazione e monitoraggio.</p> <p>La SG attribuisce alla Funzione Compliance la responsabilità di procedere ad una compiuta e corretta informazione in materia di conflitti di interessi, anche attraverso la verifica della diffusione della presente Policy all'interno della SG e lo svolgimento, ove necessario, di apposite sessioni di formazione e approfondimento, finalizzate a consentire a tutti i Soggetti Rilevanti di essere edotti sui criteri che presidono all'identificazione dei conflitti.</p>
<p>9. Comunicazioni a Clienti ed Investitori</p>	<p>Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SG per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria Clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SG stessa informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti</p>

	<p>di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SG per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del Cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del Cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al Cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.</p>
<p>10. Segnalazione e Monitoraggio dei conflitti di interesse</p>	<p>Tutti i Soggetti Rilevanti, una volta identificato sulla base dei criteri indicati nella presente Policy un nuovo potenziale caso di conflitto di interessi, provvedono a darne comunicazione alla Funzione Compliance. La Funzione Compliance effettua le dovute valutazioni all'esito delle quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ove propenda per la rilevanza del conflitto, aggiorna il Registro e individua apposite soluzioni organizzative e di controllo per la relativa gestione e/o l'aggiornamento della presente Policy, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; - ove propenda per l'irrilevanza del conflitto, si astiene dal definire qualunque nuovo intervento, mantenendo traccia delle valutazioni effettuate. <p>La Funzione Compliance valuta e monitora la validità ed efficacia della presente Policy e identifica possibili ulteriori casi di conflitti di interessi, avvalendosi, a tal fine, delle informazioni ad essa eventualmente trasmesse dalla SG in merito a rapporti d'affari della SG e alle posizioni di interesse dei Soggetti Rilevanti. Provvede, altresì, ad accertare l'intervenuto venir meno dei conflitti precedentemente censiti e a verificare che le misure organizzative adottate dalla SG per la gestione dei conflitti rilevati continuino a risultare idonee alle rispettive finalità e ad essere applicate nelle modalità prescritte. La Funzione Compliance trasmette almeno una volta all'anno apposita informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa le attività svolte in materia di conflitti di interessi, in occasione della relazione sull'attività della Funzione e, comunque, ogni qual volta identifichi nuovi conflitti di interesse e/o proponga misure organizzative di gestione e/o di revisione della Policy.</p> <p>La SG valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse e adotta misure adeguate a rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse alla clientela è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse della SG.</p>

**11. Registro dei
Conflitti di
Interesse**

La Funzione Compliance mantiene ed aggiorna su base continuativa e regolarmente apposito Registro nel quale riporta tutte le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei Clienti e/o degli OIC gestiti e dal quale elimina i conflitti precedentemente censiti e non più operativi. Per ciascun conflitto di interessi identificato è riportata una descrizione comprensiva dell'indicazione dei soggetti in capo ai quali si è manifestato o potrebbe manifestarsi il conflitto (la SG, Soggetti Rilevanti, soggetto avente un legame di controllo diretto o indiretto con la SG, Investitori, più Clienti e/o OIC gestiti) e del servizio interessato (gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, gestione collettiva del risparmio)

Ogni qual volta aggiorni il Registro, la Funzione Compliance provvede a darne pronta comunicazione alla Funzione di Revisione Interna, nonché, in occasione della prima riunione utile, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

La Funzione Compliance predispone, con cadenza almeno annuale, relazioni scritte in tema di conflitti di interessi all'indirizzo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Funzione di Revisione Interna.

Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura dei servizi, e la cui esistenza può ledere gli interessi del cliente, la SG considera se la stessa, un Soggetto Rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che la SG, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- la SG, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- la SG, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- la SG, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- la SG, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SG per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SG stessa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

	<p>La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SG per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del Cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al Cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.</p> <p>A partire dal 2025 l'alimentazione del registro dei conflitti di interessi tiene conto delle singole operazioni di sottoscrizione di quote di OIC istituiti e gestiti dalla SG effettuate da parte degli altri OIC della SG e/o dai clienti in gestione di portafogli. Il Registro individua questa tipologia di conflitti di interesse e riporta in apposita scheda le informazioni relative alle singole operazioni effettuate dalla SG in conflitto di interessi ed aventi ad oggetto gli OIC dalla stessa istituiti e gestiti (OIC "collegati").</p>
--	---

<p>12. Doveri e Responsabilità</p>	<p>Consiglio di Amministrazione:</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e della gestione dei conflitti d'interessi. Tutte le situazioni previste nel presente documento o in altre procedure interne che possono generare un conflitto d'interessi vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché adottati le necessarie decisioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure, ne verifica periodicamente l'adeguatezza – specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del gruppo – assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.</p> <p>Pertanto, il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisce e approva la politica e la procedura di gestione dei conflitti di interesse, fissandone i principi e determinando le disposizioni contenute nel presente documento; - approva le modifiche alla Policy; - dispone, su segnalazione della Funzione Compliance, le misure necessarie per la tutela della Clientela; - adempie i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto della SG in materia di gestione dei conflitti di interesse;
---	--

- assicura la diffusione del presente documento.

Comitato Investimenti

Il Comitato Investimenti:

- valuta la coerenza della Policy rispetto alle strategie e alle politiche di investimento, alla definizione e alla strutturazione di prodotti e servizi della SG, e rispetto alle politiche commerciali e distributive della SG;
- formula proposte e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione, in ordine all'aggiornamento della Policy.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

Direttore Generale

Il Direttore Generale attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Funzione Compliance

La funzione Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. La funzione inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.

La Funzione Compliance è chiamata a svolgere il controllo e la valutazione della politica di gestione dei conflitti di interesse e la tenuta del relativo Registro.

Qualora le misure organizzative adottate non risultino sufficienti ad escludere che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti e/o di recare pregiudizio agli OIC gestiti e agli Investitori sia evitato, la Funzione Compliance è tenuta ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, affinché siano adottate le deliberazioni necessarie per garantire che i Clienti siano informati della natura e/o delle fonti del conflitto e/o per assicurare l'equo trattamento degli OIC gestiti e degli investitori. La Funzione Compliance informa tempestivamente il Collegio Sindacale delle valutazioni effettuate, relazionando al primo Consiglio di Amministrazione utile. La Funzione Compliance informa, altresì, la Funzione di Revisione Interna.

	<p><i>Risk Management</i></p> <p>La funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – sottostanti alle operazioni in conflitto d’interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><i>Internal Audit</i></p> <p>La funzione Internal Audit verifica l’adeguatezza e l’efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa, inoltre, formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche realizzate e ne verifica l’osservanza.</p>
<p>13. Rischi chiave</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio reputazionale • Rischi legali • Rischi operativi